

## **TI\_GERICHTE 52.2001.82 vom 26. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.82)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.82 du 26 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.82 del 26 ottobre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione per motivi di assistenza può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'interessato nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). 2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga concluso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere dunque ordinato soltanto se sono realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). 3. 3.1. \_\_\_\_\_ ha iniziato a chiedere prestazioni assistenziali nel 1971. A partire dal 1988, quando ha smesso definitivamente di lavorare, essa ha dovuto ricorrere integralmente all'aiuto dello Stato. Nell'aprile 1999, il dipartimento ha minacciato l'insorgente di espulsione, segnatamente se avesse continuato ad ottenere l'assistenza anche dopo il mese di novembre successivo. A quel momento, l'interessata era indubbiamente caduta in maniera continua e rilevante a carico dello Stato, in quanto aveva contratto un debito complessivo di fr. 250'962.25 e percepiva mensilmente fr. 1'571.-. Come se non bastasse, la ricorrente ha

continuato a richiedere i sussidi anche in seguito. Al momento della decisione dipartimentale di rimpatrio, emanata l'11 settembre 2000, \_\_\_\_\_ beneficiava ancora mensilmente di una prestazione di fr. 2'085.– e il suo debito nei confronti dello Stato era cresciuto a fr. 274'816.65. E' solo nel dicembre 2000, pendente il ricorso al Consiglio di Stato, che l'interessata ha cessato di far capo all'assistenza (doc. 3: scritto 24 gennaio 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, già prodotto dinnanzi al Governo). D'altro canto, nell'estate 2000 l'IAS ha stabilito che \_\_\_\_\_ era invalida al 70% e l'ha posta al beneficio di una rendita AI intera mensile di fr. 777.– (decisione 14 agosto 2000 dell'Ufficio AI e scritto 20 giugno 2000 dell'IAS all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento). Il 12 gennaio 2001 l'insorgente ha infine ottenuto le prestazioni complementari alla rendita AI, che aveva richiesto nell'agosto 2000, per un importo di fr. 1'528.– mensili, con effetto dal 1° settembre 1999 (v. doc. 1 e 2 prodotti dinnanzi al Consiglio di Stato). Ci si può invero chiedere se, in questo modo, la ricorrente non sia più materialmente a carico dell'assistenza già prima della scadenza del termine intimato dal dipartimento nella decisione di ammonimento. Sia come sia, il quesito non necessita di essere approfondito in questa sede. Difatti, il Governo ha ignorato diverse circostanze fondamentali per il giudizio. Innanzitutto, che l'insorgente non avesse rimborsato parte del debito assistenziale (risoluzione governativa ad E.1., pag. 11), era stato smentito dalla documentazione allegata già al momento dell'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato (doc. 2). In secondo luogo, l'autorità inferiore ha fondato la propria decisione su una situazione di fatto non aggiornata e nonostante fosse al corrente che \_\_\_\_\_ era in attesa di una decisione da parte dell'IAS concernente la sua domanda di prestazioni complementari. In terzo luogo, esso non ha dato rilievo al fatto che l'intervento di sostegno sociale era oramai limitato, in quanto integrativo alla rendita AI di cui \_\_\_\_\_ già beneficiava (v. scritto 31 ottobre 2000 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Inoltre, l'Esecutivo cantonale ha emanato il giudizio senza verificare se l'insorgente fosse finalmente autonoma dal profilo finanziario (v. anche scritto 25 gennaio 2001 del patrocinatore della ricorrente). Dagli atti non si evince nemmeno, e in maniera sufficientemente chiara ed esauriente, se la ricorrente possa trasferirsi nel suo Paese d'origine. Difatti, a prescindere dalla presenza dell'ex convivente di \_\_\_\_\_, non è dato sapere se in Italia risiedano pure parenti o familiari con cui essa potrebbe intrattenere strette relazioni e che potrebbero prendersi cura della stessa o trovarle una struttura adatta alle sue necessità a seguito della sua malattia, di cui nulla è dato sapere e che le ha permesso di ottenere una rendita intera di invalidità in Svizzera. Anche la valutazione circa l'ossequio del principio della proporzionalità effettuata dall'istanza inferiore appare, pertanto, viziata.

3.2. In simili circostanze, il gravame deve quindi essere accolto per questi motivi e gli atti retrocessi al Governo affinché si pronunci nuovamente sul ricorso, tenendo conto di tali importanti elementi di valutazione, già invocati dinnanzi all'autorità inferiore e ribaditi davanti al Tribunale sulla scorta della documentazione versata agli atti. Se del caso, esso li approfondirà, richiamando dall'IAS gli incarti relativi all'AI e alle prestazioni complementari versate in favore di \_\_\_\_\_ e valutando l'incidenza di tali rendite con il rischio concreto che l'interessata ricorra anche in futuro all'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante (DTF 119 Ib 1 consid. 3b). Nel contempo, l'Esecutivo cantonale valuterà ancora una volta se sussiste ancora un interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente dal territorio cantonale e, a dipendenza di tali risultanze, verificherà nuovamente se il provvedimento adottato dal dipartimento rispetta il principio di proporzionalità, sulla base delle esigenze poste dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS come

pure dall'art. 16 cpv. 3 ODDS. 4. Dato l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Con l'emanazione del giudizio, la richiesta di effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La domanda di assistenza giudiziaria va accolta, in quanto il gravame non appariva infondato sin dall'inizio e l'insorgente versa in precarie condizioni economiche (art. 30 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 9, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 6 marzo 2001 (n. 1021) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sulla decadenza del permesso di domicilio della ricorrente. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. §. Di conseguenza, il patrocinatore della ricorrente è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.